

Tribunale di Brescia

*Ricorso per usucapione speciale per la piccola proprietà rurale
ai sensi degli artt. 1159 bis, commi 1 e 3, c.c. e art. 3 L. n. 346/1976*

- **Pe' Giuseppe**, c.f. PEX GPP 57D10 B157E, nato a Brescia il 10.4.1957, **Pe Andrea** (c.f. PEX NDR 75M11 B157D, nato a Brescia il 11.8.1975 e **Pe Luigi**, c.f. PEX LGU 61A07 B157F, nato a Brescia il 7.1.1961, **in proprio e quali eredi del sig. Lombardi Felice, c.f. LMB FLC 48C02 B100E**, nato a Bovegno (BS) il 2.3.1948 ed ivi deceduto il 28.5.2017, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli **Avv.ti Matteo Panni** (c.f. PNN MTT 78C13 B157M) e **Giorgio Morotti** (c.f. MRT GRG 78E18 I437E) del Foro di Brescia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni previste per legge al telefax n. 030.3099411 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata *matteo.panni@brescia.pecavvocati.it* e *giorgio.morotti@brescia.pecavvocati.it*, elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi avvocati a Brescia in via San Bartolomeo n. 9, giusta delega rilasciata ex art. 83, 3° comma, c.p.c., unita alla busta di deposito telematico del presente atto;

- *ricorrenti* -

contro

- **Tanghetti Emilio**, c.f. TNG MLE 39A15 B100R, nato a Bovegno (BS) il 15.1.1939, residente a Bovegno (BS), Località Le Case n. 112; **Tanghetti Leonardo**, c.f. TNG LRD 41B16 B100O, nato a Bovegno (BS) il 16.2.1941, residente a Bovegno (BS), Località Ronchi Prati Magri, SNC; **eventuali eredi del sig. Tanghetti Riccardo**, c.f. TNG RCR 35R09 B100U, nato a Bovegno (BS) il 9.10.1935 e **deceduto** a Brescia il 15.10.1997 (doc. 1).

- *resistenti* -

Premesse.

a) Il sig. Lombardi Felice ha posseduto pacificamente, manifestamente e ininterrottamente *uti dominus* per oltre quindici anni – subentrando nel possesso già esercitato, sul medesimo fondo, dal proprio padre sin dagli anni Quaranta del secolo



scorso – l’appezzamento di terreno, sito nel **Comune montano di Bovegno (BS)**, **contraddistinto al Catasto Terreni, Foglio 12, Mappale 71** (doc. 2).

Trattasi di un terreno classificato come prato di 46 are e 40 centiare, avente reddito dominicale pari a € 11,98 e reddito agrario pari a € 10,78 e **confinante con i terreni già di proprietà del sig. Lombardi Felice**, censiti al Catasto Terreni del Comune di Bovegno (BS), Foglio 12, Mappali 345 (con annesso fabbricato rurale, censito al Mappale 342) e 74 (con annesso fabbricato, censito al Mappale 113) (doc. 3).

Detti terreni e annessi fabbricati sono **attualmente nella proprietà dei sig.ri Pe’ Giuseppe, Pe Andrea e Pe Luigi**, che ne hanno acquistato il relativo diritto dagli altri eredi del sig. Lombardi, in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. Santosuosso del 31.1.2019 (docc. 4 – 8).

b) Alla morte del sig. Lombardi Felice, avvenuta il 28.5.2017, nel possesso sul predetto terreno succedevano i suoi eredi, precisamente i nipoti sig.ri Pe’ Giuseppe, Pe Andrea e Pe Luigi, che continuavano a servirsi del fondo *uti domini*, esercitandone pacificamente e manifestamente i poteri dominicali (docc. 9 e 10).

c) In particolare, il sig. Lombardi Felice prima e i suoi eredi dopo – in qualità di coltivatori diretti e ritenendo pacificamente il fondo anzidetto parte integrante dei propri possedimenti – provvedevano a mantenere costantemente curato il fondo, occupandosi dello sfalcio dell’erba, effettuando le periodiche e necessarie pulizie (di cui hanno sempre sostenuto in via esclusiva i costi), nonché provvedendo a porre in coltura il terreno, di cui il *de cuius* e i ricorrenti facevano proprie le utilità e i frutti.

d) Nonostante il pacifico e manifesto possesso del fondo sia stato esercitato per oltre vent’anni dal sig. Lombardi *uti dominus* e alla sua morte dagli eredi – che ne sono ora i legittimi proprietari, come si dirà meglio *infra* – allo stato, il fondo di cui al Foglio 12, Mappale 71 del Catasto Terreni del Comune di Bovegno risulta invero **catastralmente iscritto in proprietà ai resistenti** (*cfr.* doc. 2), sig.ri Tanghetti Emilio e Tanghetti Leonardo **nonché al sig. Tanghetti Riccardo**.

e) Il sig. Tanghetti Riccardo è **deceduto nel lontano 1997** (*cfr.* doc. 1) **senza lasciare né moglie né figli né ascendenti** e senza che i soggetti chiamati all’eredità l’abbiano accettata espressamente entro i termini di legge, con conseguente prescrizione del relativo diritto. Non è stato, peraltro, possibile verificare se vi sia stata da parte di alcuni chiamati l’accettazione tacita dell’eredità del sig. Tanghetti



Riccardo, il che costringe gli scriventi ricorrenti – qualora Codesto Ill.mo Giudice non ritenga sufficienti gli adempimenti pubblicitari prescritti dall'art. 3 della L. 346/1976 (i.e. la pubblicazione sul Foglio degli annunci legali della Provincia, all'Albo Comunale e del Tribunale) – a proporre istanza per la notificazione del ricorso-decreto per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. agli (eventuali) eredi del sig. Tanghetti Riccardo.

f) Nel mese di giugno 2018, il sig. Tanghetti Leonardo picchettava del tutto arbitrariamente i confini del fondo *de quo* e procedeva a falciarne il prato, arricchendosi indebitamente in danno agli eredi del sig. Lombardi e causando altresì una grave turbativa al diritto di proprietà di questi ultimi.

g) Con lettera raccomandata del 6.7.2018, pertanto, gli eredi Lombardi – per il tramite degli scriventi procuratori – rappresentavano al sig. Tanghetti Leonardo l'intervenuta usucapione del terreno in loro favore e il conseguente acquisto del diritto di proprietà sul fondo; per l'effetto, intimavano al sig. Tanghetti la rimozione dei picchetti e lo diffidavano dal compiere, sul terreno oggetto di controversia, qualsiasi altro ed ulteriore atto, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (doc. 11).

Il sig. Tanghetti Leonardo non ottemperava in alcun modo alla diffida, continuando a sfalciare indebitamente il prato, in totale spregio dei diritti dei sig.ri Pe.

h) A nulla sono valsi i tentativi di comporre bonariamente la vertenza anche per il tramite della Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, presso cui i sig.ri Pe depositavano, in data 13.1.2021, **istanza per l'esperimento del tentativo di mediazione** ex d. lgs. n. 28/10 (doc. 12).

La procedura di mediazione instaurata aveva esito negativo: il sig. Tanghetti Emilio, pur correttamente invitato, non presenziava all'incontro chiamato per il 12.2.2021 né comunicava la propria volontà di non aderire al procedimento, sicché il mediatore *“vista l'impossibilità di comporre la lite per assenza di una o più parti [...] dichiara(va) l'esito negativo del procedimento di mediazione per assenza della parte invitata Tanghetti Emilio”* (doc. 13).

i) Attesa l'impossibilità di addivenire ad una soluzione non contenziosa della vertenza, è interesse dei ricorrenti agire in questa sede per l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione, in proprio favore, del diritto di proprietà sul



terreno sito in Bovegno (BS) e contraddistinto al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 12, Mappale 71.

§

1. In via preliminare, sulla legittimazione ad agire ovvero sulla titolarità nel merito del diritto controverso in capo ai sig.ri Pe, in qualità di eredi del defunto sig. Lombardi Felice.

Prima di passare al merito della vicenda e onde fugare qualsiasi dubbio circa la legittimazione degli odierni ricorrenti ad agire in questa sede, anche in qualità di eredi del sig. Lombardi Felice, ovvero in ordine alla titolarità nel merito del diritto di proprietà controverso, si precisa che i sig.ri Pe sono nipoti in linea collaterale di terzo grado del sig. Lombardi Felice e **suoi eredi**.

In particolare, il sig. Pe' Giuseppe è succeduto al sig. Lombardi Felice per rappresentazione della propria madre, sig.ra Lombardi Emma, sorella del *de cuius*, premorta allo stesso; i sig.ri Pe Andrea e Pe Luigi sono succeduti al sig. Lombardi Felice per rappresentazione della loro madre, sig.ra Lombardi Giulia, sorella del *de cuius*, premorta allo stesso.

Di tale circostanza è evidenza documentale nella dichiarazione di successione (*cfr.* doc. 9), la cui valenza probatoria indiziaria trova però compiuta conferma nell'**accettazione espressa dell'eredità** per atto del Notaio dott. Luigi Mazzola Panciera di Zoppola Bona – Rep. n. 73433, Racc. m. 17674 – del 27.7.2017 (*cfr.* doc. 10), trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Brescia in data 24.8.2018 (doc. 14).

Con tale atto, i sig.ri Pe' Giuseppe, Pe Andrea e Pe Luigi – tra gli altri – hanno espressamente dichiarato “di **accettare puramente e semplicemente senza condizione alcuna l'eredità a loro devoluta** in forza del sopra indicato testamento¹ del rispettivo fratello e zio signor LOMBARDI FELICE.” (*cfr.* doc. 10, pag. 4 – sottolineatura nostra).

¹ Si precisa che il testamento, pubblicato con l'atto di Notaio prodotto *sub* doc. 11 e nel medesimo trascritto, contiene esclusivamente una clausola di diseredazione (di una delle sorelle del *de cuius*), che non ha avuto però alcun effetto rispetto alla devoluzione dell'eredità secondo il titolo legale di delazione in favore degli odierni ricorrenti, se non quella di accrescerne la relativa quota di spettanza.



E tanto basta a dare dimostrazione della legittimazione degli odierni ricorrenti ad agire in questa sede, anche in qualità di eredi del sig. Lombardi Felice, ed autorizzare la successione nel possesso del loro dante causa ai sensi dell'art. 1146, comma 1, c.c. (di cui si dirà meglio *infra*).

*

2. Sui presupposti generali e speciali perché possa dirsi integrato il possesso ad usucapionem.

Premesso quanto sopra in punto di legittimazione attiva e passando al merito della vicenda, preme sin da subito evidenziare che sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge perché si possa ritenere compiutamente realizzata la fattispecie acquisitiva della proprietà per effetto di **usucapione speciale, ai sensi dell'art. 1159 bis c.c.**, in combinato disposto con quanto specificatamente previsto – per l'usucapione di fondi rustici montani – dalla Legge 10 maggio 1976, n. 346.

2.1 Sui presupposti generali del possesso ad usucapionem, previsti dall'art. 1158 c.c. – Come noto, gli elementi richiesti dalla normativa generale dell'art. 1158 c.c., affinché possa dirsi compiuta la fattispecie dell'usucapione, sono rappresentati dal *corpus*, che si sostanzia nella la materiale disponibilità del bene da usucapirsi, e dall'*animus possidendi*, quest'ultimo corrispondente alla “manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato, attraverso **un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui**” (Cass. Civ., sez. II, 3.11.2021, n. 31328); elementi questi che devono permanere per tutto il tempo indispensabile per usucapire, che, come si dirà meglio *infra*, nel caso di specie corrisponde ad un lasso di tempo di quindici anni.

Come più volte chiarito anche dalla Suprema Corte, dunque, “*il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi, invece, tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente*



*all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, **tragga origine da spirito di condiscendenza***" (*ex multis*, Cass. Civ., sez. II, 14.2017, n. 3898).

Ebbene, i signori Pe e, prima di loro, il sig. Lombardi Felice (dante causa degli odierni ricorrenti) e, ancora prima, il padre di quest'ultimo hanno **posseduto a partire dagli anni Quaranta del secolo scorso e sino al giugno 2018 in maniera palese e ininterrotta, *uti domini***, il terreno sito in Bovegno (BS), contraddistinto al Catasto Terreni del medesimo Comune, al Foglio 12, Mappale 71.

Come già esposto nelle Premesse, i ricorrenti non solo hanno sempre provveduto al buon mantenimento del fondo, attraverso la cura e la custodia del medesimo, ma nel corso degli anni si sono fatti anche carico delle relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, comportandosi come veri ed esclusivi proprietari, senza incontrare ostacoli di sorta né corrispondere alcun canone/pigione a chicchessia per il relativo godimento.

Nella completa inerzia dei sig.ri Tanghetti, il sig. Lombardi Felice e i suoi eredi – accedendo al fondo a partire dai terreni di loro proprietà, adiacenti allo stesso – hanno, secondo i tempi del raccolto e della semina, periodicamente provveduto allo sfalcio dell'erba e alla messa in coltura del terreno, senza soluzione di continuità tra un'annata agraria e quella successiva, esercitando in tal modo quella signoria di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, idonea ad integrare il possesso *ad usucapionem*.

Tali circostanze potranno essere confermate dai testi, che si indicano sin da ora nelle persone dei sig.ri Facchini Andreina e Piotti Giuseppe Giacomino, e risultano anche chiaramente dalle dichiarazioni spontanee rese dagli stessi soggetti (docc. 15 e 16) **nonché dal sig. Tanghetti Elia Melchiorre (doc. 17), fratello dei sig.ri Tanghetti.**

È, peraltro, da escludersi che l'attività del sig. Lombardi e dei sig.ri Pe' possa aver trovato fondamento nella tolleranza o condiscendenza degli effettivi titolari del diritto di proprietà sull'immobile, posto che – come si dirà meglio *infra*, sub 2.2 – il sig. Tanghetti Leonardo ha negli anni mostrato la propria contrarietà a che i ricorrenti si servissero del fondo *uti domini*; ciononostante, il sig. Lombardi (ed ora i sig.ri Pe') hanno manifestamente continuato ad esercitare il possesso sull'immobile, in aperto



contrasto con il diritto di proprietà vantato (ma poi, in concreto, non esercitato) dai sig.ri Tanghetti.

Da ultimo, a maggior riprova di quanto sin qui allegato – ovverosia della notorietà e pubblicità del possesso esercitato già da lungo tempo dal sig. Lombardi (e in precedenza dal di lui padre) ed idoneo a fare acquisire, in capo a quest'ultimo il diritto di proprietà – si produce anche l'atto notarile a firma del Notaio dott. Maurizio Poli (doc. 18), con cui i fratelli Tanghetti hanno elencato gli immobili di cui erano divenuti titolari *pro indiviso*, al fine di procedere alla divisione, tra loro, dei beni pervenuti dall'eredità del padre. Ebbene, nell'elenco degli immobili siti nel Comune di Bovegno e distinti al Foglio 12 del Catasto Terreni, **i sig.ri Tanghetti non hanno annoverato il Mappale 71**. E ciò a conferma della circostanza che gli stessi proprietari, già nel 1982, erano ben consapevoli che il terreno *de quo* – pur formalmente a loro intestato – non rientrava più tra i beni di cui conservavano la proprietà (stante l'acquisto per usucapione del defunto Lombardi Felice, che ne esercitava *uti dominus* il possesso), al punto che non ritenevano neppure di provvedere alla divisione delle relative quote.

Di tale circostanza, seppure soltanto indiziaria ma suffragata da prove evidenti, non potrà non tenersi conto ai fini dell'accertamento dell'usucapione, richiesto a Codesto Ill.mo Tribunale.

2.2 Sui presupposti speciali, previsti dall'art. 1159 bis c.c. e dalla L. n. 346/1976 – Ai sensi dell'art. 1159 bis comma 1 c.c., in combinato disposto con la L. n. 346/1976 così come richiamata dall'art. 1159 bis comma 3 c.c., la proprietà per usucapione dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani si acquista con il possesso continuato del fondo per quindici anni.

Affinché possa trovare applicazione la disciplina speciale dell'art. 1159 bis c.c., dunque, devono ricorrere congiuntamente tre presupposti: **(i)** il fondo, con annesso fabbricato, deve poter essere qualificato come fondo rustico; **(ii)** il fondo deve essere situato in un comune montano; **(iii)** l'usucapiente deve aver posseduto il fondo per almeno quindici anni.

(i) Con riferimento alla natura “*rustica*” del fondo con annesso fabbricato da usucapirsi, si richiama l'ormai granitica giurisprudenza della Suprema Corte, che sancisce l'applicabilità della disciplina per l'usucapione speciale a tutti i fondi che



siano **destinati in concreto ad attività agraria**, indipendentemente dalla presenza o meno di fabbricati rurali (*cfr.* Cass. Civ., S.U., 18.10.1993, n. 10301). Nel caso di specie, non vi possono essere dubbi che detto requisito ricorra: il terreno di cui si discute, infatti, è stato da sempre destinato ad attività agraria e tale utilizzo del fondo trova conferma anche nella comunicazione inviata dal resistente, sig. Tanghetti Leonardo, al sig. Lombardi Felice in data 27.1.2003 (doc. 19).

(ii) Quanto alla collocazione del fondo in un comune montano, si rileva come il Comune di Bovegno faccia parte della **Comunità Montana della Valle Trompia** (doc. 22) e risulti inserito nell'elenco dei Comuni montani, di cui alla Circolare MEF n. 9/1993 (doc. 21).

(iii) Riguardo al *tempus ad usucapionem*, infine, la ricorrenza tanto del presupposto della natura rurale del fondo quanto della classificazione montana del comune di Bovegno – che rendono applicabile il disposto dell'art. 1159 *bis*, comma 1 – conducono ad affermare che, nel caso di specie, il tempo necessario affinché si compia l'usucapione dell'immobile debba essere individuato in **quindici anni**.

Sul punto, si ribadisce nuovamente come il possesso dei sig.ri Pe sul fondo si sia protratto fin dagli anni Quaranta del secolo scorso: alla coltivazione del fondo *uti domini* da parte dei propri genitori, è subentrato il sig. Lombardi Felice e, alla morte di quest'ultimo, i suoi eredi (odierni ricorrenti).

Ai sensi dell'art. 1146 c.c., dunque, il possesso è continuato ininterrottamente dalla morte dei genitori del Lombardi Felice sino ad oggi (passando di erede in erede), con la conseguenza che la fattispecie acquisitiva della proprietà in capo ai sig.ri Pe si è perfezionata per possesso ultraventennale del fondo oggetto di contesa.

In ogni caso, vi è **evidenza documentale, peraltro proveniente dal resistente sig. Tanghetti Leonardo, del fatto che il possesso dei sig.ri Pe sul fondo *de quo* si sia protratto per almeno quindici anni.**

Tale è, infatti, la missiva che lo stesso sig. Tanghetti Leonardo inviava, in data 27.1.2003, al sig. Lombardi Felice per ottenere la cessazione del godimento del fondo *de quo* “**entro l'11.11.03 termine temporale dell'annata agraria 2003**” (*cfr.* doc. 19). Ebbene, con tale comunicazione, l'odierno resistente ha espressamente riconosciuto il possesso sul fondo in questione, esercitato dal sig. Lombardi Felice, quanto meno, a



partire dall'annata agraria 2003; annata che, iniziata a novembre 2002, sarebbe terminata a novembre dell'anno successivo.

Fermo restando che il possesso degli odierni ricorrenti sul terreno di proprietà dei fratelli Tanghetti si protrae dagli anni Quaranta del Novecento, anche volendo far riferimento – per puro amore di discussione – al mese di novembre 2002, quale *dies a quo* dal quale iniziare a computare il *tempus usucapionis*, non vi è chi non veda come **il diritto di proprietà in capo ai sig.ri Pe – quali eredi del sig. Lombardi, succeduti nel possesso del loro dante causa ex art. 1146 c.c. – sia stato acquistato a far data dal novembre 2017** (i.e. quindici anni di possesso, a partire da novembre 2002).

Ed infatti, per effetto della presunzione di possesso intermedio posta dall'art. 1142 c.c., il possesso attuale (e comunque sussistente nel 2018) dei sig.ri Pe, succeduti nel possesso del loro dante causa, e il possesso remoto del sig. Lombardi – attestato dalla comunicazione *sub* doc. 19 – non possono che condurre a ritenere sussistente anche il possesso intermedio, non rilevando ai fini interruttivi dell'usucapione la comunicazione inviata dal sig. Tanghetti in data 27.1.2003.

Sul punto, infatti, è giurisprudenza pacifica e costante quella secondo cui *“In tema di usucapione non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non [...] ad atti giudiziali siccome diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente. Deriva da quanto precede, pertanto, che [...] atti interruttivi non risultano né la diffida né la messa in mora, potendosi anche esercitare il possesso in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale”* (ex multis, Cass. Civ., sez. II, 31.8.2017, n. 20611).

Esclusa l'efficacia interruttiva del possesso di eventuali lettere di costituzione in mora, si precisa altresì che non risultano trascritte – nel ventennio precedente la data del presente ricorso – contro gli odierni ricorrenti domande giudiziali non perente (né, d'altronde, neppure mai proposte) dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sull'immobile, di cui si chiede il riconoscimento dell'acquisto del diritto di proprietà in capo ai ricorrenti per usucapione ultra quindicennale (doc. 22).

Nessun effetto interruttivo/estintivo, infine, può essere attribuito all'azione materiale di picchettamento del terreno compiuta dal sig. Tanghetti Leonardo, posto che la proprietà dei sig.ri Pe si era già consolidata a far data dal novembre 2017; e ciò con la



conseguenza che il sig. Tanghetti, provvedendo allo sfalcio del terreno e al picchettamento dei confini nel giugno 2018 e nell'agosto 2021, si è invero reso responsabile di una **grave lesione del diritto di proprietà degli odierni ricorrenti**; ci si riserva, sin da ora, di agire per il risarcimento dei danni arrecati.

§

Tutto quanto sopra premesso, **i sig.ri Pe' Giuseppe, Pe Andrea e Pe Luigi**, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati

ricorrono

alla S.V. Ill.ma affinché, ai sensi dell'art. 1159 *bis* c.c. nonché della L. n. 346/76, sulla base della documentazione allegata e raccolte le prove indicate ove occorra:

- **accertare e dichiarare** con decreto che il fondo rustico sito nel Comune montano di Bovegno (BS) e distinto al Catasto Terreni del medesimo Comune, al Foglio 12, Mappale 71, è divenuto di proprietà dei sig.ri Pe' Giuseppe, Pe Andrea e Pe Luigi, in qualità di eredi del sig. Lombardi Felice, per intervenuta usucapione speciale;
- per l'effetto, **ordinare** al competente Conservatore dei Registri Immobiliari e al Direttore della competente Agenzia del Territorio-Catasto di procedere alla trascrizione dell'*emanando* provvedimento e alle necessarie vulture.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.

In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere che le ragioni poste dagli odierni ricorrenti a fondamento della presente domanda non siano già di evidenza documentale, si chiede di essere ammessi a **provare per testimoni** le seguenti circostanze di fatto precedute da "Vero che":

- 1) il padre del sig. Lombardi Felice ha coltivato sin dagli anni Quaranta del Novecento il terreno sito in Bovegno (BS), distinto al Catasto Terreni di predetto Comune al Foglio 12, Mappale 71;
- 2) il sig. Lombardi Felice, mentre era in vita, ha sempre provveduto a curare il terreno, sito in Bovegno (BS), distinto al Catasto Terreni di predetto Comune al Foglio 12, Mappale 71, provvedendo alla sua manutenzione, allo sfalcio dell'erba, alla messa in coltura, facendone propri i frutti;



3) alla morte del sig. Lombardi Felice, occorsa in data 28.5.2017, i suoi eredi, identificati nei sig.ri Pe' Giuseppe, Pe Andrea e Pe Luigi, sono subentrati al defunto nella manutenzione e coltivazione del terreno, sito in Bovegno (BS), distinto al Catasto Terreni di predetto Comune al Foglio 12, Mappale 71;

4) i sig.ri Pe' Giuseppe, Pe Andrea e Pe Luigi, a far data dal 28.5.2017, si sono occupati del terreno, sito in Bovegno (BS), distinto al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 12, Mappale 71, provvedendo alla manutenzione, allo sfalcio dell'erba, alla messa in coltura, facendone propri i frutti;

Si indicano a testimoniare i sig.ri:

- » Facchini Andreina, residente in Località Baite n. 105 – Bovegno (BS);
- » Piotti Giuseppe Giacomino, residente in Località Guai n. 77 – Bovegno (BS).

Si producono i seguenti documenti:

1. certificato di morte sig. Tanghetti Riccardo;
2. visura catastale terreno sito in Bovegno (BS), Foglio 12, Mappale 71;
3. estratto mappa catastale Comune di Bovegno (BS), Foglio 12;
4. visura catastale terreno Comune di Bovegno (BS), Foglio 12, Mappale 345;
5. visura catastale fabbricato Comune di Bovegno (BS), Foglio 12, Mappale 342;
6. visura catastale terreno Comune di Bovegno (BS), Foglio 12, Mappale 74;
7. visura catastale fabbricato Comune di Bovegno (BS), Foglio 12, Mappale 113;
8. atto di compravendita Notaio dott. Santosuosso del 31.1.2019;
9. dichiarazione di successione sig. Lombardi Felice;
10. accettazione eredità sig. Lombardi Felice;
11. lettera raccomandata avv.ti Panni e Morotti, datata 6.7.2018;
12. istanza di mediazione obbligatoria;
13. verbale dell'incontro di mediazione negativo;
14. nota di trascrizione atto di accettazione espressa dell'eredità;
15. dichiarazione spontanea sig.ra Facchini Andreina;
16. dichiarazione spontanea sig. Piotti Giuseppe Giacomino;
17. dichiarazione spontanea sig. Tanghetti Elia Melchiorre;
18. atto di cessione quota e divisione Notaio Dott. Maurizio Poli;
19. missiva sig. Tanghetti Leonardo, datata 27.1.2003;
20. pagina web Comunità Montana Valle Trompia;



21. estratto Circolare MEF n. 9/1993;
22. ispezione ipotecaria ventennale terreno sito in Bovegno (BS), Foglio 12, Mappale 71.

Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre e argomentare.

§

Istanza di autorizzazione a notificare per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

I sottoscritti, Avv.ti Matteo Panni e Giorgio Morotti, quali procuratori e domiciliatari dei sig.ri Pe' Giuseppe, Pe Andrea e Pe Luigi, attesa l'**impossibilità di individuare eventuali eredi del sig. Tanghetti Riccardo**, che è deceduto nel lontano 1997 senza lasciare moglie né figli né ascendenti e senza che i chiamati all'eredità l'abbiano espressamente accettata,

fanno istanza ai sensi dell'art. 150 c.p.c.

al fine di essere autorizzati – qualora Codesto Ill.mo Giudice lo ritenesse necessario – alla notificazione per pubblici proclami, previo parere positivo del Pubblico Ministero.

§

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia, ai sensi dell'art. 15 c.p.c., ammonta a € 2.396,00 e, pertanto, il contributo unificato per gli atti giudiziari è pari a € 98,00.

Brescia, 30 novembre 2022

Con osservanza,

Avv. Matteo Panni

Avv. Giorgio Morotti

